APPROVATO CON BELIBERAZIONE \$1 GIUNTA MUNICIPALE N. 56 DEL 25/06/2008

Regolamento sul conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs 267/2000 (art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244).

Art. 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244 con il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il presente regolamento è fissato, inoltre, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24/12/2007 n. 244 il presente regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs 267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria per mezzo di:

- contratti di lavoro autonomo professionale;
- contratti di lavoro autonomo occasionale;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244 le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs 165/2001 non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale per le quali, se necessario, l'Ente farà ricorso ai contratti di lavoro flessibile nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:

- continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, che si sostanzia nel vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.

Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi a legali per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale.

Art. 2

Competenza per il conferimento degli incarichi

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro" e dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004 gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti dell'Area interessata.

Art. 3

Presupposti per il conferimento

Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione dal punto di vista qualitativo e non quantitativo;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e utilità conseguita dall'amministrazione.

Tali condizioni debbano tutte ricorrere perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale.

L'incarico di collaborazione non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata.

In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria qualora abbiano un valore

Art. 4

Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative

Il soggetto competente individuato all'art. 2, seleziona i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso la procedura comparativa dei curricula professionali.

Per le finalità del 1° comma, deve essere predisposto apposito avviso, da pubblicarsi all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, che stabilisca i criteri di valutazione e il termine, fissato in giorni sette, entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae.

La individuazione dell'offerta più conveniente in rapporto ai predefiniti bisogni del Comune sarà effettuata con esclusione dei requisiti professionali, dei quali si terrà conto unicamente ai fini dell'ammissione a comparazione delle offerte.

In linea generale, fatta salva la facoltà per il Funzionario di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, i criteri di valutazione per la comparazione delle proposte e la corrispondente graduazione del merito terranno conto:

- delle proposte modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, anche con riguardo ai tempi, in un'ottica di proporzionalità ed adeguatezza ai fabbisogni indicati in sede di avviso o lettera invito;
- del ribasso offerto sul compenso rispetto a quello base indicato dal Comune.

Art. 5

Valutazione delle domande

Le domande, con i relativi curricula pervenuti dai quali deve evincersi la particolare e comprovata specializzazione universitaria, sono esaminate dal Responsabile di Settore interessato al conferimento dell'incarico.

Il Responsabile dell'Area per ciascun curriculum esprimerà un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore, da 1 a 10 (1, valore più basso, 10, valore più alto).

Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, il Responsabile predispone una graduatoria definitiva. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Art. 6

Disciplinare d'incarico

Espletate le procedure descritte nell'articolo precedente, i rapporti di collaborazione di cui all'art. I sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione dirigenziale dal Responsabile di Area.

I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:

- durata della collaborazione;

- luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- oggetto della prestazione;
- compenso della collaborazione.

Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale che descrive l'attività svolta.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

E' consentito conferire motivatamente ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art.8

Limiti di spesa

Il limite massimo della spesa annua necessaria al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento è pari a complessivi 56.000,00 € e risulta finanziata per l'anno 2008 in parte con i proventi dei permessi di costruire; la stessa trova rispondenza nello schema di bilancio di previsione 2008 già approvato dall'organo esecutivo.

Art. 9

Efficacia dei contratti

Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244 i contratti relativi a rapporti di consulenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione stipulante.

L'onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Art. 10

Anagrafe delle prestazioni

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n.

165 del 2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.

Art. 11

Comunicazioni obbligatorie

Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 l'Ente dà comunicazione al Centro per l'impiego competente territorialmente l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Art.12

Norme Finali

Il Presente regolamento, facente parte integrante e sostanziale del vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, per il suo carattere di disciplina spaciale della materia, prevale su altre disposizioni dell'Ente eventualmente incompatibili che, comunque, dovranno essere adeguate entro un anno dalla sua entrata in vigore ai sensi del vigente statuto.

